

Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 183 del 23.08.18



Camera di Commercio
Massa-Carrara

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI



MODULO DI DOMANDA "MISURA B"



**ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI
MASSACARRARA
PIAZZA 2 GIUGNO N. 16
54033 CARRARA (MS)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
codice Fiscale _____
in qualità di titolare/legale rappresentante _____
della impresa/società _____
iscritta al Registro Imprese di _____ con il numero partita Iva _____ REA
n. _____
con sede in via/piazza _____ n. _____
città _____ provincia _____ CAP _____
tel. _____ fax _____
e – mail _____

CHIEDE

partecipare alla procedura al disciplinare in oggetto – Misura B e a tal fine

DICHIARA

- di essere attiva, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di MASSA CARRARA;
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di essere in possesso del rating di legalità pari a _____ al fine della premialità previste dal presente Bando;
- di indicare il seguente indirizzo PEC _____, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
- di non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera



di Commercio di MASSA CARRARA, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 6/7/2012, n. 95 (convertito nella L. 7/8/2012, n. 135);

DICHIARA INOLTRE

con riferimento al bando in oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere

- di essere una microimpresa, o piccola impresa o media impresa¹ come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, avente sede legale e/o unità locali in provincia di _____;
- che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- che non possono essere fornitori di beni e di servizi, imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² con i beneficiari, di cui ai preventivi e/o fatture dell'allegato elenco;

e, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti *de minimis* della Commissione³:

Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006

Regolamento n. 360/2012

Regolamento n. 717/2014; Regolamento n. 875/2007

Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007

1. che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il e termina il di ciascun anno;
2. che l'impresa rappresentata:

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente⁴, altre imprese

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici)

¹ Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro.

² Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

³ Per la compilazione delle dichiarazioni del minimis si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate.

⁴ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate, al paragrafo Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale - "Il concetto di impresa unica"



è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici)

3. che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,:

non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

4. che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

1^ agevolazione

Regime de minimis (Reg. CE 1998/2006 o Reg. 1407/2013)

Regime de minimis aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Reg. CE 360/2012)

Regime de minimis per aiuti al settore della pesca (Reg. CE 875/2007 o Reg. CE 717/2014)

Regime de minimis per aiuti al settore di produzione primaria (Reg. CE 1535/2007 e Reg. 1408/2013)

Impresa beneficiaria⁵

Ente concedente⁶

Strumento normativo di riferimento

Atto di concessione del

⁵ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

⁶ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)



Importo dell'aiuto concesso (Equivalente Sovvenzione Lordo)
2^ agevolazione
<input type="checkbox"/> Regime de minimis (Reg. CE 1998/2006 o Reg. 1407/2013) <input type="checkbox"/> Regime de minimis aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Reg. CE 360/2012) <input type="checkbox"/> Regime de minimis per aiuti al settore della pesca (Reg. CE 875/2007 o Reg. CE 717/2014) <input type="checkbox"/> Regime de minimis per aiuti al settore di produzione primaria (Reg. CE 1535/2007 e Reg. 1408/2013)
Impresa beneficiaria ⁵
Ente concedente ⁶
Strumento normativo di riferimento
Atto di concessione del
Importo dell'aiuto concesso (Equivalente Sovvenzione Lordo)
3^ agevolazione
<input type="checkbox"/> Regime de minimis (Reg. CE 1998/2006 o Reg. 1407/2013) <input type="checkbox"/> Regime de minimis aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Reg. CE 360/2012) <input type="checkbox"/> Regime de minimis per aiuti al settore della pesca (Reg. CE 875/2007 o Reg. CE 717/2014) <input type="checkbox"/> Regime de minimis per aiuti al settore di produzione primaria (Reg. CE 1535/2007 e Reg. 1408/2013)
Impresa beneficiaria ⁵
Ente concedente ⁶
Strumento normativo di riferimento
Atto di concessione del
Importo dell'aiuto concesso (Equivalente Sovvenzione Lordo)

- di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza, eventuali altri contributi che gli fossero concessi in regime "de minimis" fra la data della domanda e la data di concessione del contributo;

Qualora il contributo venga concesso, il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato all'impresa richiedente presso:

Istituto di Credito.....



Sede, filiale o agenzia di Conto Corrente n.

.....

Codice IBAN

ALLEGA

- Modulo Misura B
- Elenco preventivi / fatture allegate
- Piano di innovazione digitale dell'impresa, nel caso di progetto già concluso al momento di presentazione della domanda
- Eventuale Modulo autodichiarazione di "Ulteriori fornitori" (di cui alla lettera a) Scheda Misura B del bando)
- Preventivi di spesa (art. 9, comma 6) e/o fatture quietanzate;
- Eventuale Modulo Procura dell'intermediario abilitato (art. 9, comma 4)

Firma richiedente

In caso di firma autografa (e non digitale), si prega allegare copia, in corso di validità, del documento di identità del firmatario



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di MASSA CARRARA (di seguito anche "CCIAA") intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di MASSA CARRARA con sede legale in Piazza 2 Giugno, n. 16, Carrara (MS), tel. 0585 7641, pec cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it, la quale ha designato, la dott.ssa Simonetta Menconi, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@ms.camcom.it

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico nonché all'adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.



DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla data di concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Pertanto, qualora l’ente concedente, in sede di concessione verifichi che l’agevolazione richiesta porti a superare il massimale, dovrà ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Si ricorda che a partire dal 1/7/2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nel quale le amministrazioni concedenti hanno l’obbligo di inserire gli aiuti che hanno concesso alle imprese, pertanto, al fine di una corretta e veritiera compilazione della suddetta dichiarazione “*de minimis*” si consiglia di prendere visione della propria posizione accedendo alla sezione “Trasparenza” – aiuti individuali del sito www.rna.gov.it. Si consiglia altresì di integrare i dati riscontrabili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con quelli risultanti dalle informazioni in vostro possesso soprattutto per il periodo precedente al 1.7.2017.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €



- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, precedentemente 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014, precedentemente 875/2007)
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "*de minimis*"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "*de minimis*" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.

Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Se l'impresa richiedente costituisce "impresa unica" (si veda il punto successivo) con altre imprese che hanno esercizi finanziari non coincidenti, tutte le dichiarazioni dovranno prendere come periodo di riferimento l'esercizio finanziario dell'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – "Il concetto di impresa unica"

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "*de minimis*" si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Si riporta il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 dei diversi regolamenti *de minimis* che indica le relazioni che danno luogo ad una "impresa unica".

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*



d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all'impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “*de minimis*” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “*de minimis*” ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti